



*Unione Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili delle
Marche*

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA
“RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE”

- *Codice della Crisi e dell’insolvenza*
- *Decreti Legislativi in attuazione della Legge Delega 19.10.2017, n. 155*

- ❖ *Dottor Paolo Balestieri* *Presidente ODCEC Pesaro e Urbino*
- ❖ *Ragioniera Anna Bernabei* *Vice Presidente ODCEC Macerata Camerino*
- ❖ *Dottor Marco Cannella* *Vice Presidente ODCEC Fermo*
- ❖ *Dottor Carlo Cantalamessa* *Presidente ODCEC Ascoli Piceno*
- ❖ *Dottor Stefano Coppola* *Presidente ODCEC Ancona*
- ❖ *Ragioniere Remo Fiori* *Vice Presidente ODCEC Ancona*
- ❖ *Dottoressa Rosaria Garbuglia* *Presidente ODCEC Macerata Camerino*
- ❖ *Dottoressa Giulia Liboni* *Vice Presidente ODCEC Ascoli Piceno*
- ❖ *Dottoressa Eliana Quintili* *Presidente ODCEC Fermo*
- ❖ *Ragioniere Massimo Tonucci* *Vice Presidente ODCEC Pesaro e Urbino*

PREMESSA

Alla base della professione del commercialista vi è una competente preparazione tecnica specialistica in campo economico - giuridico oltre che di amministrazione di imprese, con grande senso del dovere: dietro ogni singola pratica vi è una persona, un'azienda, posti di lavoro, famiglie. Per il commercialista qualsiasi situazione richiede scienza, coscienza, applicazione di valori etici e morali, preservando la fede pubblica.

L'Unione dei Commercialisti delle Marche contribuisce alla crescita economica del proprio territorio e ritiene di essere un interlocutore di riferimento per le pubbliche amministrazioni, le autorità giudiziarie, i rappresentanti politici ed il nostro Consiglio Nazionale.

Obiettivo dei commercialisti marchigiani è quello di porre la professione al centro di qualsiasi dibattito economico e sociale che interessi il nostro territorio e più in generale la nazione.

I commercialisti hanno le giuste competenze per discutere di espansione economica, di riforme, di applicazione di leggi; una categoria che vuole essere dunque parte attiva della vita civile della regione e della nazione.

Con riferimento alla riforma della legge fallimentare, l'Unione Regionale dei Commercialisti delle Marche, pur apprezzando l'iniziativa del legislatore volta a riformare un impianto legislativo non più confacente ad un sistema economico moderno, esprime il proprio dissenso su alcuni punti del progetto di riforma.

Per questo motivo il consiglio direttivo ha elaborato il presente documento che sottopone in discussione a tutti i gli iscritti agli ordini delle Marche, così da raccogliere le eventuali osservazioni e integrazioni, prima di renderlo definitivo ed inviarlo a tutti i soggetti interessati al progetto di riforma.

INDICE

Principi Generali

Titolo I - Capo II - art. 4 - Diritti ed obblighi del Debitore:

TRA MEUCCI E BELL FAVORIAMO BELL.....5

Titolo II - Capo I - artt. da 15 a 18 - Strumenti di allerta:

**UNA "CURA" PEGGIORE DEL "MALE" OVVERO COME BUROCRATIZZARE L'ATTIVITÀ
DI UN'AZIENDA.....6**

**Titolo II, Capo II – (art 19-21) Organismo di composizione della crisi. Art 6 Disposizioni di
attuazioni - nomina dei professionisti:**

UN ACCORDO POLITICO?.....8

**La creazione di Sezioni Specializzate nelle Procedure Concorsuali (artt. 11 e seguenti) delle
disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e
disciplina transitoria:**

UN CORTO CIRCUITO TECNICO10

Principi Generali - Titolo I - Capo II - art. 4 - Diritti ed obblighi del Debitore:

TRA MEUCCI E BELL FAVORIAMO BELL

L'art 4, comma 1, della riforma prevede che il *“debitore deve assumere obbligazioni in modo prudente e proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali”*.

Tale precetto normativo sembrerebbe la semplice affermazione di un principio di buon senso economico o meglio di buona amministrazione.

A bene vedere però, trasfondere un principio di buon senso in una norma giuridica produce una rigidità tale da impedire lo sviluppo economico e sociale dei prossimi anni.

Come un insigne giurista ha recentemente osservato, se tale precetto fosse stato in vigore nell'immediato dopoguerra, l'Italia sarebbe ancora una economia sostanzialmente agricola.

Con tale norma viene infatti stabilito per legge che l'unico parametro per concedere il credito non saranno le capacità e le genialità e quindi i progetti degli individui, come un moderno ed efficiente sistema economico prevede, ma solo e unicamente la loro capacità patrimoniale, con una visione ed una lungimiranza economica ottocentesche.

Ove si presentasse nel nostro paese, nei prossimi anni, un giovane imprenditore senza patrimonio e senza denaro con in dote solo il suo genio italico, il proprio coraggio ed un'idea in grado di rivoluzionare il mondo, non potrebbe neanche ipotizzare di accedere al credito per sviluppare la propria idea geniale e quindi *“intraprendere”* la propria strada, perché così facendo commetterebbe un illecito.

L'eventuale istituto di credito che si azzardasse a finanziarlo con uno strumento di debito, violando tale norma, lo farebbe a proprio rischio e pericolo.

Secondo la nuova impostazione, entrambi agirebbero al di fuori delle norme poste a tutela dell'ordinato svolgimento dell'economia.

È come se stabilissimo per legge che tra Meucci e Bell occorre favorire Bell. Meucci, com'è noto, è nato povero ed è morto povero.

Aveva inventato il telefono, ma senza le risorse economiche per poter brevettare la sua invenzione, si vide sfilare la propria idea geniale dalla americana Bell, destinata a diventare una potente multinazionale, e non fu in grado di vedersi riconoscere il giusto premio per le sue immense capacità.

Titolo II - Capo I - artt. da 15 a 18 - Strumenti di allerta:

UNA "CURA" PEGGIORE DEL "MALE" OVVERO COME BUROCRATIZZARE L'ATTIVITÀ DI UN'AZIENDA

Il principio "*aziendalistico*" di intercettare la crisi al suo manifestarsi con lo scopo di tutelare il "*bene impresa*" appare palesemente e drammaticamente vanificato con l'applicazione pratica delle norme in questione in un contesto di crisi aziendale.

L'impresa è una organizzazione molto complessa, ogni suo atto di gestione ha molteplici riflessi di natura economica, giuridica e sociale.

I sistemi di allerta non sono calati nel contesto operativo dell'impresa che si intenderebbe salvare.

Gli automatismi previsti dall'art 18, a prescindere dal valore degli importi, peraltro previsti in misura eccessivamente bassa, sono suscettibili di creare più problemi di quanti se ne intenda risolvere.

Tutti sappiamo quanto sia importante la scelta del momento più opportuno per l'avvio della procedura per far emergere "*la crisi*" e quindi risolverla.

Tergiversare troppo sicuramente crea danni irreversibili, ma anche manifestare la crisi troppo presto può creare problemi, a volte compromettendo irrimediabilmente una situazione diversamente recuperabile con ristrutturazioni e/o riconversioni industriali senza passare per le aule di giustizia, con ciò salvaguardando migliaia di posti di lavoro oltre alla ricchezza stessa dell'impresa nel suo contesto sociale.

Introdurre un meccanismo automatico di segnalazione da parte dei creditori cosiddetti "*creditori pubblici qualificati*" equivale a "*burocratizzare*" l'avvio della procedura, di fatto spogliando gli organi dell'impresa da ogni valutazione sui tempi e suoi modi di avvio, sia sul come che sul quando.

Ciò appare molto pericoloso, soprattutto nel contesto economico e finanziario che in questo momento le nostre imprese vivono, con una ingerenza dello Stato (creditore qualificato) assai pesante.

Ma vi è di più: una volta avviata da parte dei creditori qualificati la procedura di crisi in maniera automatica, l'impresa sotto tutela perderebbe ogni credibilità e sicuramente l'accesso al credito, perché c'è da aspettarsi che il sistema bancario pretenda da parte dell'azienda ad ogni rinnovo o ad ogni richiesta di finanziamento, una dichiarazione volta a conoscere l'esistenza o meno di una eventuale procedura di allerta.

Non è inusuale oggi che gli istituti di credito, soprattutto quelli locali di piccole dimensioni, sia in fase di rinnovo che in fase di concessione pretendano e ottengano il cosiddetto Durc, al fine di valutare la rischiosità dell'azienda.

E' facile immaginare che, ove la riforma venisse approvata così come proposta, la produzione di un documento che attesti l'assenza delle cause di apertura della crisi diventerà un una prassi operativa. Anche l'erogazione di eventuali contributi pubblici, la cui ritardata erogazione magari è proprio una delle cause per cui l'azienda è in crisi, verrebbe probabilmente messa in discussione, dato che spesso le norme impediscono le erogazioni a soggetti giuridici in conclamato stato di crisi.

Per l'azienda sarebbe la fine.

Inoltre avere previsto una sanzione corrispondente alla perdita del privilegio da parte del creditore qualificato finalizzerebbe l'azione di quest'ultimo al solo scopo di tutelare il proprio credito, perdendo completamente di vista il "bene azienda", che invece di essere tutelato, come la norma sembrerebbe pretendere, passerebbe in secondo piano rispetto agli interessi del suddetto creditore (Agenzia delle Entrate-Equititalia-Inps).

L'esistenza di tali meccanismi spingerebbe poi l'imprenditore ad invertire di fatto l'ordine dei privilegi, tenendosi in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, a dispetto degli altri creditori.

La sua condotta in taluni casi sarebbe suscettibile anche di integrare ipotesi penalmente rilevanti. Infatti, in tale situazione, la riforma mostra una vera e propria carenza degli accordi tra debitore e creditore pubblico qualificato ai danni degli altri creditori non qualificati che troverebbero legittimazione sul piano civile attraverso le azioni revocatorie e sul piano penale con le imputazioni per bancarotta

In breve, l'effetto di tale norma non sarà quello di preservare il bene dell'azienda ma di preservare i crediti dello Stato, con le conseguenze sopra enunciate

Titolo II, Capo II – (art 19-21) Organismo di composizione della crisi . Art 6 Disposizioni di attuazioni - nomina dei professionisti:

UN ACCORDO POLITICO?

Anche la creazione dell'OCCI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa) presso la Camera di Commercio ed il meccanismo di nomina dei "tre esperti" che assisteranno l'impresa in crisi, lasciano molti dubbi.

In primo luogo non si comprende per quale ragione la riforma intenda promuovere ed esaltare gli organismi istituiti presso le Camere di Commercio e declassare quelli costituiti presso gli Ordini professionali.

Non se ne vede alcuna motivazione giuridica, dato che a normativa vigente tutti gli OCCI sono iscritti in un unico elenco presso il Ministero della Giustizia, senza distinzioni di sorta.

Sembrerebbe piuttosto una sorta di indirizzo politico, forse nell'intento di riempire di contenuti e di funzioni le Camere di Commercio, quasi a controbilanciare gli effetti della recente riforma che ne ha drasticamente ridotto il numero.

In un'ottica del genere il fatto di demandare al nostro Consiglio Nazionale l'elaborazione, con cadenza triennale, degli indici di squilibrio reddituale, patrimoniale o finanziario parrebbe piuttosto una sorta di "compromesso" con lo spostamento delle funzioni, quali soggetti qualificati, agli OCCI costituiti presso ciascuna Camera di Commercio, delegittimando e vanificando così tutti gli sforzi compiuti dai nostri Ordini Professionali per la costituzione e la gestione degli stessi.

Manca una visione sistemica complessiva di tutta la questione: siamo obbligati come professionisti a maturare e completare una formazione in termini di gestori della crisi quando poi l'affidamento della nomina viene demandato ad altri.

Riguardo alle nomine, nulla quaestio evidentemente per l'esperto nominato dal Presidente della sezione specializzata in materia di procedure concorsuali; molti dubbi invece le designazioni da parte del Presidente della Camera di Commercio e dall'esponente locale di categoria.

Le associazioni imprenditoriali di categoria sono associazioni privatistiche, nate per tutelare legittimi interessi particolari. Alcune sono politicamente neutre, altre si collocano legittimamente in aree politicamente ben definite, altre ancora sono marcatamente e consapevolmente schierate.

Il tutto secondo legittime scelte e indicazioni da parte dei propri associati.

L'impegno lavorativo di alcuni funzionari e rappresentanti in dette associazioni è volutamente propedeutico e funzionale ad una carriera politica, soprattutto in ambito regionale, spesso programmata e perseguita dall'associazione stessa.

Tutte le categorie imprenditoriali: industriali, artigiani, agricoltori, commercianti, concorrono alla elezione del Presidente della Camera di Commercio, che quindi è sostanzialmente e legittimamente una carica politica, con un ruolo molto importante nell'ambito della politica regionale.

Non si comprende quale utilità possa avere demandare una nomina tecnica così delicata e importante ad organi o rappresentanti "politici". La natura dei predetti incarichi non dà alcuna garanzia di terzietà, anche perché i soggetti in questione, cui il progetto di legge designa le nomine, sono permeabili alle pressioni politiche, essendone frequentemente e legittimamente la sintesi o il punto di mediazione.

L'art 6 delle norme transitorie, inoltre, prevede che nella fase transitoria potranno assumere il ruolo di esperti nominabili solo coloro che hanno gestito almeno "tre procedure in continuità". Nelle Marche, su oltre 2.800 professionisti, non crediamo che possano essere più di 50 i professionisti che hanno tali requisiti.

Di fatto si escluderà del tutto una vasta fascia di giovani e validi professionisti che, pur avendo una esperienza anche notevole nell'ambito delle procedure fallimentari, non hanno ancora maturato l'esperienza richiesta.

Avremo così giovani commercialisti sempre più delusi o scoraggiati perché non è questo il futuro che loro immaginavano dopo tanti anni di studio e tanti sforzi. È quanto mai necessario che le istituzioni ne prendano coscienza e creino le condizioni necessarie affinché queste situazioni non debbano ripetersi in continuazione.

Questa è una vera barriera all'accesso alla professione sancita per legge!

Oltre tutto i requisiti richiesti a tali professionisti non sono idonei rispetto al compito da svolgere. L'azienda in fase preventiva rispetto alla crisi non ha bisogno di un esperto di diritto fallimentare, piuttosto di un aziendalista esperto di organizzazione, di innovazione, o di un bravo contabile che possano sostenere l'azione dell'imprenditore nella fase ordinaria.

L'impressione è che di queste regole non ci fosse nessun bisogno.

L'allerta risulta già adeguatamente assicurata dalla responsabilità degli organi amministrativi e di controllo introducendo la procedura di composizione affidata agli OCCI quasi fosse un corpo separato da tutto il resto.

La creazione di Sezioni Specializzate nelle Procedure Concorsuali (artt. 11 e seguenti) delle disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria:

UN CORTO CIRCUITO TECNICO

I Tribunali circondariali da sempre gestiscono le procedure concorsuali con modalità appropriate, se vi sono carenze e ritardi, questi sono dovuti generalmente alla mancanza di organico e alla difficoltà di trovare magistrati specializzati in materia.

Sicuramente è necessaria una uniformità di prassi e modalità operative, ma una riforma del genere spazzerebbe in un solo colpo una moltitudine di soggetti e anni di lavoro dedicati alla materia.

L'esigenza di ridisegnare la geografia giudiziaria deve tener conto del principio di prossimità.

L'Italia è fatta di realtà che, per evidenza storica e geografica, non possono restare senza Istituzioni come i Tribunali.

Peraltro la riforma non tiene nemmeno conto del riordino camerale, che riduce sensibilmente il numero delle stesse. In pratica si avrebbero costituzioni di OCCI presso Camere di Commercio non coincidenti con le istituende sezioni Fallimentari specializzate.

Il corto circuito tecnico sarà inevitabile.

Ancona 22 gennaio 2018